

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,  
avv. Serena Imbriani, componente,  
avv. Priscilla Bortolin, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 11.05.2022, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

**Deferimento TFT–SD 6/2021-2022 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Johnson Terrance Lamont Jr e ASD CAVOLANO**

**Il deferimento.** Con atto del 11 aprile 2022, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. JOHNSON TERRANCE LAMONT jr e la società ASD CAVOLANO, a titolo di responsabilità oggettiva, per le seguenti condotte:

1- il Sig. JOHNSON TERRANCE LAMONT jr, all'epoca dei fatti calciatore richiedente tesseramento per la società ASD Cavolano, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. <<per avere lo stesso sottoscritto, unitamente ai propri genitori esercenti la responsabilità genitoriale, in data 5.10.2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Cavolano, la dichiarazione nella quale lo stesso attesta, in maniera non veridica, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere>>;

2 - la società ASD Cavolano a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Johnson Terrance Lamont jr, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

**La convocazione.** Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 11 aprile 2022 è stata fissata l'udienza del 27.04.2022.

In data 22.04.2022 l'avv. Laura Fagotto, in rappresentanza del sig. JOHNSON TERRANCE LAMONT jr nonché della ASD Cavolano, chiedeva di rinviare l'udienza già fissata per un proprio documentato impedimento; l'udienza veniva pertanto differita al 11.05.2022, disponendosi con ordinanza da parte di questo TFT la sospensione dei termini, ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

**Il dibattimento e le conclusioni.**

Alla riunione del 11.05.2022 dinanzi al TFT è comparsa la Procura Federale in persona del dott. Luca Ricatto, nonché l'avv. Laura Fagotto in rappresentanza del sig. JOHNSON TERRANCE LAMONT jr nonché della ASD Cavolano.

L'avv. Laura Fagotto, per conto dei suoi rappresentati, ha chiesto di poter definire la sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini:

- quanto al sig. JOHNSON TERRANCE LAMONT jr, squalifica di 3 (tre) giornate effettive (sanzione base giornate 4);
- quanto alla società ASD Cavolano ammenda di euro 333,34 (trecentotrentatre/34, sanzione base euro 500,00).

Il rappresentante della Procura Federale ha aderito a tale istanza.

**La motivazione.**

La materialità dei fatti contestati non è in discussione, risultando provata dalla Procura Federale ed essendo stata ammessa espressamente dalle parti e, in particolare, dal sig. Johnson Terrance Lamont jr, il quale successivamente rendeva una nuova dichiarazione corretta, ivi rappresentando di essere effettivamente tesserato presso la società americana Springfield South County Youth Soccer Club.

Premesso che questo TFT, acquisito l'accordo dalla Procura Federale, è tenuto a verificare, oltre che la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti, la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS, si ritiene nello specifico congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all'accordo delle parti.

L'efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, alle condizioni normativamente previste.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al sig. **Johnson Terrance Lamont jr**, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di 3 (tre) giornate effettive (sanzione base giornate 4) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS;
- quanto alla Società **ASD CAVOLANO**, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 333,34 (trecentotretatre/34, sanzione base euro 500) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione completa di motivazione, e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.